

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3983

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MIGLIOLI

Istituzione della figura professionale di operatore *shiatsu*

Presentata il 21 dicembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel lungo lavoro di elaborazione di un testo di legge che disciplini l'esercizio e la formazione nelle cosiddette « medicine non convenzionali » è stato messo in evidenza il settore delle professioni del benessere o delle discipline bionaturali.

È ormai chiaro che queste discipline, pure concorrendo alla promozione della salute, nulla hanno a che fare con prestazioni omologabili a quelle fornite dalle professioni sanitarie nel quadro del servizio sanitario nazionale (SSN). Questa sostanziale differenziazione consente di iniziare a definire un settore del benessere che, una volta normato e sviluppato, potrà essere un valido complemento nella promozione della salute, alleggerendo il SSN di molte prestazioni che, non implicando direttamente terapie scientifiche, possono essere erogate da nuove professionalità,

già presenti sul mercato e già oggetto di un gradimento sociale diffuso.

Tra le discipline bionaturali la disciplina *shiatsu* ha sicuramente un ruolo particolare, per la sua storia, la sua diffusione e il gradimento a essa tributato. Agli stati generali del coordinamento delle libere associazioni professionali il presidente De Rita ha fornito i dati per identificare le professioni emergenti in Italia e, al quarto posto, ha collocato proprio lo *shiatsu*, con circa 50.000 operatori diffusi su tutto il territorio nazionale. Risulta evidente che la massa di cittadini che usufruiscono di questi servizi è ormai rilevante e impone al legislatore di dare certezza al cittadino che ha diritto di ricevere prestazioni professionalmente riconosciute e certificate. D'altra parte è sicuramente doveroso dare certezza ai molti professionisti che, allo stato, pure

confortati dai loro clienti, spesso si trovano a essere oggetto di confusi messaggi istituzionali, alle volte tesi a un loro riconoscimento, alle volte all'interdizione della loro professione.

Un punto di forza di questa disciplina è sicuramente il lodevole lavoro svolto dalle associazioni di categoria che, in assenza di una normativa, hanno esercitato un ruolo realmente supplente contribuendo a formare una mentalità, tra i professionisti e tra gli istituti di formazione, sempre più all'altezza del rapporto con i clienti. Deontologia professionale, *curricula* formativi, regime di garanzia assicurativa, uniformità dei *setting* lavo-

rativi e formazione permanente. Sono elementi costitutivi della professione insieme allo specifico disciplinare, andando, quindi, a rappresentare un comparto di lavoratori che già autonomamente hanno saputo autoregolamentarsi. Su queste radici sicuramente si potrà rapidamente innestare una normativa che sappia essere promotrice di nuova occupazione e allo stesso tempo garante della salute dei cittadini.

Va notato, infine, come alcuni Paesi europei abbiano già provveduto a legiferare sulla disciplina *shiatsu* e come da più di quaranta anni tale disciplina sia regolamentata in Giappone.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. Nell'ambito delle attività di promozione e di conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita è istituita la figura professionale di operatore *shiatsu*.

2. Ai fini della presente legge, s'intende per *shiatsu* la tecnica manuale autonoma non invasiva di origine estremo-orientale, basata principalmente sulla pressione eseguita con i pollici, le dita, i palmi delle mani, i gomiti, le ginocchia.

ART. 2

(Profilo professionale).

1. L'operatore *shiatsu* opera allo scopo di preservare lo stato di salute della persona e di attivare la capacità di riequilibrio delle funzioni vitali attraverso precise tecniche di pressione su zone e su punti specifici, effettuate nei modi di cui al comma 2 dell'articolo 1 modulate in modo ritmico o mantenute costanti, a seconda degli stili utilizzati, nonché stiramenti e manovre di mobilitazione attiva e passiva. I comprovati effetti benefici di tale disciplina devono essere intesi come risultato di un sistema relazionale complesso non sovrapponibile o sostituibile ad alcuna terapia scientifica erogata attraverso il Servizio sanitario nazionale.

ART. 3.

(Elenchi professionali).

1. Sono istituiti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli elenchi professionali degli operatori *shiatsu*.

2. Possono iscriversi agli elenchi professionali di cui al comma 1 gli operatori che hanno conseguito il diploma profes-

sionale di formazione rilasciato dagli istituti pubblici e privati accreditati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera, g).

3. L'iscrizione agli elenchi professionali di cui al comma 1 è obbligatoria per l'esercizio della professione di operatore *shiatsu*.

4. Agli iscritti agli elenchi professionali di cui al comma 1 si applica l'articolo 622 del codice penale.

ART. 4.

(Commissione per la professione e la formazione *shiatsu*).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Commissione per la professione e la formazione *shiatsu*, di seguito denominata « Commissione », con il compito di definire, entro dodici mesi, gli specifici ambiti operativi e formativi e la delimitazione del relativo campo di intervento della professione *shiatsu* esercitata da operatori professionali.

2. La Commissione definisce:

a) i principi generali per la definizione del codice deontologico della professione *shiatsu*;

b) i criteri generali per l'adozione degli ordinamenti didattici dei corsi di formazione per operatore *shiatsu*;

c) il profilo professionale dell'operatore *shiatsu*;

d) i criteri e i gradi della formazione nonché i programmi e i contenuti dei corsi di formazione di cui alla lettera b). La durata dei corsi di formazione nella professione di operatore *shiatsu* non deve comunque essere inferiore a tre anni e a 1.200 ore complessive e il diploma di formazione deve essere rilasciato solo al termine dell'*iter* completo di formazione;

e) i criteri di accreditamento per la formazione dei docenti e dei direttori didattici;

f) le disposizioni per la tenuta di un registro dei docenti;

g) i criteri per l'accreditamento degli istituti di formazione pubblici e privati;

h) i criteri e le modalità per il riconoscimento dei titoli acquisiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Commissione, inoltre:

a) esprime parere vincolante per il riconoscimento dei titoli di studio equipollenti ai fini dell'esercizio della professione di operatore *shiatsu*;

b) promuove, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione dei criteri individuati, ai sensi del comma 2, allo scopo di favorire e di omogeneizzare la formazione e la professione di operatore *shiatsu* nelle singole regioni.

ART. 5.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta dai seguenti membri, nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute:

a) un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzione di presidente;

b) un rappresentante del Ministero della salute;

c) tre rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

d) un rappresentante designato dal Tribunale per i diritti del malato;

e) un rappresentante designato dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni;

f) sette rappresentanti designati d'intesa su indicazione delle associazioni di riferimento della disciplina *shiatsu*.

2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio esistenti.

ART. 6.

(*Norme transitorie*).

1. Sulla base dei criteri e delle modalità definiti dalla Commissione ai sensi della lettera *h*) del comma 2 dell'articolo 4, si procede al riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati di formazione acquisiti dal candidato precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero, in assenza di tali titoli o di attestati, previa valutazione dell'attività professionale del candidato che deve essere stata svolta continuativamente da almeno cinque anni.

PAGINA BIANCA

€ 1,00



16PDL0045000